

1	FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ESTEROMETRO - AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE DALL'1.10.2022
	<p>In data 1.8.2022 è stata rilasciata la versione aggiornata delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica e l'esterometro (versione 1.7.1), da utilizzare a partire dall'1.10.2022.</p> <p>In particolare, nella versione aggiornata:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sono stati modificati i criteri di controllo per alcuni tipi di errori sulle fatture elettroniche; – è stato previsto lo scarto, con codice errore "00476", delle fatture che riportano contemporaneamente, nel Paese dell'identificativo fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente, un valore diverso da "IT"; – sono state introdotte nuove codifiche nel blocco "Altri dati gestionali", riguardanti la regolarizzazione dell'imposta a debito con versamento tramite il modello F24, nonché il periodo d'imposta da indicare in caso di estrazioni di beni da deposito IVA; – è stato introdotto il codice documento "TD28" per comunicare le operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali siano state ricevute fatture cartacee con addebito dell'IVA (da parte di soggetti sanmarinesi esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica); – è stata aggiornata la descrizione del codice natura "N7", che fa ora riferimento alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici di cui all'art. 7-<i>octies</i>, comma 1 lett. a) e b), e all'art. 74-<i>sexies</i> del DPR 633/72, con IVA assolta in un altro Stato membro dell'Unione europea.
2	ADDEBITO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN FATTURA PER I SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO
	<p>Riguardo ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, nella risposta a interpello n. 428 del 12.8.2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nei casi in cui l'emittente chieda al cliente il rimborso dell'imposta di bollo applicata in fattura, l'importo riaddebitato assume la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfetaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva.</p> <p>A fondamento di tale assunto viene rilevato che, nonostante l'art. 22 del DPR 642/72 preveda la solidarietà nel debito al pagamento dell'imposta di bollo tra l'emittente la fattura e il committente, l'obbligo di apporre il bollo è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento in quanto, per tale tipo di atti, l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, ovvero dal momento della sua formazione (in questo senso, risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 67 del 20.2.2020).</p> <p>Inoltre, con la circolare n. 5 del 14.5.2021, l'Agenzia aveva esteso ai soggetti in regime forfetario alcune considerazioni valide per i soggetti titolari di contributi a fondo perduto, nell'ambito dell'emergenza sanitaria da COVID-19. In particolare, era stato chiarito che assumono rilevanza <i>"ai fini del calcolo dell'ammontare dei ricavi, anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l'imposta di bollo"</i>.</p>
3	RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO - CONDIZIONI RELATIVE ALLA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E ALLA DOCUMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI
	<p>Con le risposte a interpello n. 404 del 2.8.2022 e n. 438 del 29.8.2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni per beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi prevista dall'art. 3 del D.Lgs. 127/2015.</p> <p>Si ricorda che, tra i requisiti essenziali per fruire dell'agevolazione, vi è la circostanza che il soggetto passivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – garantisca la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro, mediante uno degli strumenti tracciabili individuati dall'art. 3 del D.M. 4.8.2016 (bonifico bancario o postale, carta di debito

	<p>o carta di credito, assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità);</p> <ul style="list-style-type: none"> – documenti le operazioni mediante fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio o mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 127/2015. <p>A tali requisiti si aggiungono quelli previsti dal suddetto D.M. 4.8.2016, tra cui la comunicazione in dichiarazione dei redditi della sussistenza di tali presupposti.</p> <p>Pagamento tramite RIBA e MAV</p> <p>Con la risposta n. 404/2022, l'Agenzia delle Entrate, pur confermando la tassatività dell'elenco degli strumenti di pagamento recato dall'art. 3 del D.M. 4.8.2016, ha ammesso che la tracciabilità può essere garantita anche mediante RIBA e MAV, benché non contemplati dalla norma, in quanto comunque assimilabili agli strumenti ivi indicati.</p> <p>Irrelevanza delle modalità di documentazione degli acquisti</p> <p>Con la risposta n. 438/2022, l'Agenzia delle Entrate, da un lato, ha ribadito che ai fini dell'agevolazione non rileva la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto (che possono quindi essere certificate anche in modalità cartacea), dall'altro, ha confermato che le operazioni attive devono essere documentate con fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio o documento commerciale, e che ciò vale anche per i soggetti che beneficino eventualmente dell'esonero dagli obblighi certificativi, come nel caso delle c.d. "vendite per corrispondenza" (si veda al riguardo anche la risposta a interpello n. 331 del 11.5.2021).</p>
4	BUONO PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE INTERNAZIONALI ORGANIZZATE IN ITALIA - DISPOSIZIONI ATTUATIVE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
	<p>Con il D.M. 4.8.2022, pubblicato sulla <i>G.U.</i> n. 195 del 22.8.2022, sono state stabilite le disposizioni attuative del buono relativo al rimborso delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, introdotto dall'art. 25-bis del D.L. 50/2022 (cosiddetto "Aiuti") convertito nella L. 91/2022.</p>
4.1	<p>SOGGETTI INTERESSATI</p> <p>Il buono, del valore di 10.000,00 euro, può essere rilasciato alle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> – aventi sede operativa in Italia; – che, dal 16.7.2022 (data di entrata in vigore della L. 91/2022 di conversione del D.L. 50/2022) e fino al 31.12.2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (http://www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche-2662/).
4.2	<p>SPESE AMMISSIBILI</p> <p>Sono ammissibili all'agevolazione le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:</p> <ul style="list-style-type: none"> – spese per affitto di spazi espositivi, comprese le quote per servizi assicurativi ed oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica; – spese per allestimento degli spazi espositivi, comprese spese relative a servizi di progettazione e realizzazione dello spazio espositivo, nonché all'esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi; – spese per pulizia dello spazio espositivo; – spese per trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell'ambito dello spazio fieristico; – spese per servizi di stoccaggio di materiali necessari e prodotti esposti; – spese per noleggio di impianti audio-visivi ed attrezzature e strumentazioni varie;

	<ul style="list-style-type: none"> – spese per impiego di <i>hostess</i>, <i>steward</i> e interpreti a supporto del personale aziendale; – spese per i servizi di <i>catering</i> per la fornitura di <i>buffet</i> all'interno dello spazio espositivo; – spese per attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per realizzazione di brochure di presentazione, poster, cartelloni, <i>flyer</i>, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica. <p>Spese sostenute prima del 16.7.2022</p> <p>Sono ammissibili all'agevolazione anche le spese sostenute prima del 16.7.2022, purché riferite a fiere che si tengono nel periodo dal 16.7.2022 al 31.12.2022.</p> <p>Imposte e tasse</p> <p>Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L'IVA è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.</p>
<p>4.3</p>	<p>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DEL BUONO</p> <p>Il buono deve essere richiesto mediante un'apposita procedura informatica:</p> <ul style="list-style-type: none"> – resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico sul proprio sito internet (www.mise.gov.it), sezione "Buono Fiere"; – dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9.9.2022; – utilizzando il modello di istanza reso disponibile sul suddetto sito. <p>L'accesso alla procedura informatica deve avvenire da parte del legale rappresentante dell'impresa, utilizzando la Carta nazionale dei servizi (CNS). Nella richiesta occorre fornire le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, con cui attestare la sussistenza dei requisiti richiesti. Il buono fiere può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, ma può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario.</p>
<p>4.4</p>	<p>CONCESSIONE DEL BUONO</p> <p>Il buono fiere è assegnato dal Ministero dello sviluppo economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sulla base dell'ordine temporale di ricezione delle domande; – fino ad esaurimento delle risorse disponibili (pari a 34 milioni di euro). <p>Il buono è inviato all'indirizzo PEC indicato nella domanda.</p>
<p>4.5</p>	<p>PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RIMBORSO DELLE SPESE</p> <p>Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, i soggetti beneficiari devono presentare, mediante la suddetta procedura informatica, un'apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, sulla base del modello reso disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico.</p> <p>All'istanza di rimborso devono essere allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – copia buono fiere, fatture attestanti le spese sostenute, con relativo dettaglio, e documentazione attestante il relativo pagamento delle spese; – apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta l'effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese. <p>Termini di presentazione</p> <p>Le istanze di rimborso devono essere presentate entro i termini che saranno stabiliti da un successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, comunque ricompresi entro il 30.11.2022.</p> <p>Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022, la dichiarazione di avvenuta partecipazione deve essere presentata entro il 31.1.2023, pena la revoca dell'agevolazione.</p>

4.6	<p>EROGAZIONE DEL RIMBORSO</p> <p>Il Ministero dello sviluppo economico verifica la completezza e la regolarità delle richieste di rimborso ricevute e determina il valore dell'agevolazione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute come dichiarato dall'impresa beneficiaria, fermo restando che il rimborso è erogabile nella misura massima del 50% delle spese ed entro il limite massimo del valore del buono assegnato.</p> <p>Il rimborso è effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario indicato nella domanda, entro il 31.12.2022.</p>
4.7	<p>REGIME “DE MINIMIS”</p> <p>L'agevolazione in esame opera nei limiti e alle condizioni del regime “<i>de minimis</i>”.</p>
4.8	<p>DIVIETO DI CUMULO</p> <p>L'agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato.</p>
5	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LA DISTRIBUZIONE DI TESTATE EDITE DALLE IMPRESE EDITRICI - PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p>
	<p>Con il DPCM 2.8.2022 sono stati modificati i termini di presentazione delle domande di ammissione al credito d'imposta relativo alla distribuzione delle testate edite dalle imprese editrici di quotidiani e periodici (art. 67, comma 1, del D.L. 73/2021).</p> <p>Le domande devono essere presentate dal 14.10.2022 al 14.11.2022, in luogo dei termini inizialmente fissati dal 20.10.2021 al 20.11.2021 dall'art. 4, comma 3, del DPCM 26.10.2021.</p> <p>I termini sono stati così differiti in esito all'intervenuta autorizzazione della Commissione europea sulla compatibilità della misura con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato.</p>
6	<p>SCISSIONE CON BENEFICIARIA PRE-ESISTENTE - LIMITAZIONE AL RIPORTO DELLE PERDITE - CHIARIMENTI</p>
	<p>Con circolare n. 31 del 1.8.2022, l'Agenzia delle Entrate ha introdotto una nuova impostazione sulla disapplicazione della disciplina antielusiva sul riporto di perdite fiscali, eccedenze di interessi passivi indeducibili (art. 96 del TUIR) ed eccedenze ACE ai sensi dell'art. 173, comma 10, del TUIR.</p>
6.1	<p>LIMITAZIONE AL RIPORTO DI PERDITE, INTERESSI INDEDUCIBILI ED ECCEDENZE ACE</p> <p>L'art. 173, comma 10, del TUIR prevede l'applicazione della normativa antielusiva della fusione (art. 172, comma 7, del TUIR) per le società beneficiarie della scissione che presentano perdite pregresse, interessi indeducibili ed eccedenze ACE; pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – non possono essere riportate tali eccedenze maturate <i>ante</i> scissione in capo a società che, nel Conto economico del bilancio dell'esercizio precedente a quello in cui la scissione viene deliberata, evidenziano un ammontare di ricavi e proventi caratteristici e spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi inferiore al 40% della media dei rispettivi importi calcolata sui Conti economici dei due esercizi precedenti a quello di riferimento; – le eccedenze <i>ante</i> scissione delle società che superano il “test di vitalità” sono riportabili nel limite dell'ammontare del patrimonio netto della società che le ha prodotte.
6.2	<p>TEST DI VITALITÀ SUL COMPENDIO OGGETTO DI SCISSIONE</p> <p>Secondo quanto era stato chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 del 9.3.2010, la società beneficiaria della scissione, che non fosse una neocostituita, doveva applicare le limitazioni in materia di perdite fiscali, interessi passivi indeducibili ed eccedenze ACE a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – proprie eccedenze; – eccedenze trasferite dalla società scissa nei limiti di quanto previsto dall'art. 173,

	<p>comma 4, del TUIR <i>“in ogni caso rispettando il test di «vitalità» economica in capo alla società scissa”</i>.</p> <p>In altri termini, per la riportabilità delle eccedenze “ereditate” si considerava sufficiente che fosse risultata “vitale” la società scissa.</p> <p>Con la circolare n. 31, ora si afferma che del 1.8.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> – se per effetto della scissione si trasferisce alla beneficiaria non neocostituita un ramo d’azienda, il <i>test</i> di vitalità deve essere calcolato avendo riguardo ai dati contabili relativi al compendio scisso; – qualora per effetto della scissione vengano trasferiti alla beneficiaria non neocostituita beni non integranti un ramo d’azienda, <i>“considerata l’oggettiva inesistenza dei dati contabili indicati dal comma 7 dell’art. 172 del TUIR relativi agli asset trasferiti, occorre individuare criteri alternativi (come, ad esempio, la presenza di plusvalori latenti nei beni trasferiti)”</i>. <p>Questi ultimi devono essere <i>“rappresentativi, nel contempo, sia della vitalità del compendio scisso e sia della sua capacità di riassorbire le posizioni fiscali soggettive trasferite alla società beneficiaria per effetto dell’applicazione del criterio di cui all’articolo 173, comma 4, del TUIR”</i>.</p> <p>In sintesi, secondo la nuova impostazione dell’Agenzia delle Entrate, l’assenza di fenomeni di compensazione intersoggettiva delle perdite risulta condizionata dalla “vitalità economica” del compendio trasferito alla beneficiaria.</p> <p>Si considerano quindi superati i chiarimenti sul tema che erano stati previsti dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/2010.</p>
6.3	<p>TUTELA PER I COMPORAMENTI PRECEDENTI</p> <p>La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31 del 1.8.2022 afferma infine che, in virtù del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede ex art. 10 della L. 212/2000, gli Uffici devono valutare la sussistenza delle condizioni per escludere l’applicazione delle sanzioni nei confronti dei contribuenti che si siano conformati all’impostazione precedente che era stata indicata dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/2010.</p>
7	<p>RIALLINEAMENTO DEI VALORI DELLE COSIDDETE “LISTE CLIENTI”</p> <p>La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46 del 2.8.2022 ha chiarito che i maggiori valori delle cosiddette “liste clienti” oggetto di riallineamento con imposta sostitutiva del 3% a norma dell’art. 110 del D.L. 104/2020 sono ammortizzati ai fini fiscali nei modi ordinari (di fatto, in base alla quota imputata in ciascun anno a Conto economico).</p> <p>Non operano, quindi, per le “liste clienti” le penalizzazioni previste per marchi ed avviamento: per tali beni, infatti, i maggiori valori iscritti con le operazioni (rivalutazione o riallineamento) disciplinate dall’art. 110 del D.L. 104/2020 sono ammortizzati ai fini fiscali in 50 anni, indipendentemente dalla quota imputata a Conto economico.</p> <p>È stato così superato l’orientamento della precedente risposta a interpello n. 108 del 14.3.2022, nella quale veniva evidenziato che l’estensione a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale avrebbe dovuto riguardare, a certe condizioni, anche il portafoglio contratti e clienti.</p>
8	<p>SOGGETTI CHE HANNO ADERITO AL REGIME PATENT BOX IN AUTOLIQUIDAZIONE “ONERI DOCUMENTALI” - ESCLUSIONE DALLA “SUPER-DEDUZIONE”</p> <p>Con risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 413 del 4.8.2022, è stato chiarito che i soggetti che abbiano optato per il regime di autoliquidazione “oneri documentali” (OD) ai sensi dell’art. 4 del D.L. 34/2019 non possono beneficiare della super-deduzione dei costi di ricerca e sviluppo di cui all’art. 6 del D.L. 146/2021.</p>
8.1	<p>OPZIONE NEL MODELLO REDDITI 2021</p> <p>Nel caso di specie, posto che l’opzione per il regime di autoliquidazione “OD” è stata espressa dalla società con la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020</p>

	<p>(modello REDDITI SC 2021), l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la medesima società non potrà scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al “nuovo” regime agevolativo, in considerazione dell’espressa preclusione prevista dal comma 10 dell’art. 6 del D.L. 146/2021.</p> <p>La società, tuttavia, potrà continuare a fruire del vecchio <i>Patent box</i> in autoliquidazione “OD” fino alla sua naturale scadenza quinquennale, vale a dire fino al 2024, senza l’obbligo di esercitare anno per anno l’opzione “OD”.</p>
8.2	<p>SUPER DEDUZIONE PER I NUOVI BENI</p> <p>La società potrà invece esercitare l’opzione per il nuovo regime, in presenza dei requisiti richiesti, soltanto per i nuovi beni immateriali acquisiti a partire dall’anno d’imposta 2021.</p>
9	<p>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RELATIVI AD ANNUALITÀ PRECEDENTI OGGETTO DI RECUPERO - CONTRIBUTI A CARICO DEI DIPENDENTI NON OGGETTO DI RIVALSA - DEDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE</p>
	<p>Con risposta a interpello n. 412 del 4.8.2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi previdenziali relativi ad annualità precedenti, oggetto di recupero da parte dell’INPS, rappresentano un onere indeducibile ai fini IRES e IRAP per la parte a carico dei dipendenti che non può costituire oggetto di rivalsa ai sensi dell’art. 23, comma 1, della L. 218/52, in considerazione della natura in senso lato sanzionatoria delle somme in esame.</p> <p>I contributi sono, invece, deducibili per la parte riferibile al datore di lavoro.</p> <p>Ove, come nel caso di specie, nell’esercizio della notifica delle diffide da parte dell’INPS, la società abbia rilevato contabilmente, in ragione dei ricorsi presentati e in applicazione dello IAS 37, un accantonamento per le passività notificate (ineducibile secondo l’art. 107, comma 4, del TUIR), la deduzione è consentita nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento e, conseguentemente, il fondo è utilizzato a copertura delle passività a fronte delle quali è stato stanziato.</p>
10	<p>DETRAZIONI EDILIZIE - CREDITI D’IMPOSTA DERIVANTI DALLA CESSIONE DEL CREDITO - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE - CHIARIMENTI</p>
	<p>L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 435 del 25.8.2022, ha confermato la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta agevolativi, acquisiti tramite “cessione del credito” di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, in compensazione con tutti gli importi a debito il cui versamento tramite il modello F24 è:</p> <ul style="list-style-type: none"> – incluso nell’elenco di cui all’art. 17, comma 2, del D.Lgs. 241/97; – oppure è previsto da un decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2 lett. h-ter), del D.Lgs. 241/97; – oppure è previsto espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/attuativa), con una formulazione che richiami l’applicazione dell’art. 17 del DLgs. 241/97. <p>I debiti che possono essere esposti nel modello F24 possono infatti essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa), salvo che sia stato disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione.</p>
11	<p>DETRAZIONI EDILIZIE - TRASFERIMENTO DEI CREDITI NELL’AMBITO DEL CONSOLIDATO FISCALE - CHIARIMENTI</p>
	<p>Con risoluzione n. 45 del 2.8.2022 e risposta a interpello n. 406 del 3.8.2022, l’Agenzia delle Entrate ha confermato le indicazioni rese con precedente risposta a interpello n. 133 del 2.3.2021 in relazione al trasferimento, nell’ambito di un consolidato fiscale, di crediti d’imposta relativi ad ecobonus e sismabonus, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.L. 63/2013, estendendo le conclusioni anche ai crediti d’imposta derivanti dai <i>bonus</i> edilizi “optabili” ex art. 121, comma 2, del D.L. 34/2020.</p>
11.1	<p>ASSENZA DI LIMITI AL TRASFERIMENTO NEL CONSOLIDATO DEI CREDITI DERIVANTI DA <i>BONUS</i> EDILIZI</p> <p>I citati documenti di prassi sottolineano che il trasferimento dei crediti d’imposta da</p>

	<p>parte di ciascuna società partecipante al consolidato (sia questa consolidata o consolidante) alla <i>fiscal unit</i>, ai fini della compensazione con l'IRES di gruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – non costituisce un'ipotesi di cessione dei crediti d'imposta tra un creditore ed un soggetto terzo; – ma configura, al contrario, il trasferimento di una posizione soggettiva alla <i>fiscal unit</i> che rileva ai soli fini della liquidazione dell'IRES dovuta dalla consolidante. <p>Di conseguenza, il trasferimento dei crediti d'imposta derivanti dalle detrazioni edilizie alla <i>fiscal unit</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> – non è soggetto ai limiti di cedibilità dei crediti d'imposta derivanti da <i>bonus</i> edilizi di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020; – non concorre al raggiungimento del numero massimo di cessioni effettuabili ex art. 121 del D.L. 34/2020.
11.2	<p>NON APPLICABILITÀ DEI LIMITI ALL'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che l'utilizzo dei crediti derivanti dalle detrazioni edilizie per cui è stata esercitata l'opzione ex art. 121 del D.L. 34/2020, trasferiti nell'ambito della <i>fiscal unit</i>, in compensazione con l'IRES di gruppo, non soggiace ai limiti annuali alle compensazioni di cui all'art. 1, comma 53, della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000.</p>
12	<p>SOMMINISTRAZIONE DI PASTI AI DIPENDENTI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI - PAGAMENTO TRAMITE APP - ALIQUOTA IVA DEL 10%</p> <p>Con risposta a interpello n. 430 del 22.8.2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che devono essere assoggettate ad aliquota IVA del 10% (e non a quella del 4%) le somministrazioni di pasti a favore dei dipendenti di una società che siano erogate secondo il seguente schema:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il dipendente ottiene il pasto presso il ristorante convenzionato con il datore di lavoro esibendo una <i>app</i> che consente di registrarne il costo; – il corrispettivo registrato sulla <i>app</i> viene pagato ai ristoranti da una società terza che opera per conto dell'azienda datrice di lavoro; – i ristoranti versano una commissione alla suddetta società terza, ma emettono fattura per la somministrazione direttamente al datore di lavoro. <p>Secondo quanto chiarito dall'Agenzia, tali somministrazioni non possono qualificarsi né come servizi sostitutivi di mensa aziendale, né come servizi di "mensa diffusa", per cui devono essere assoggettate ad aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 121 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 (non potendo applicarsi l'aliquota ridotta del 4% prevista per i servizi di mensa aziendale).</p> <p>Per verificare se una prestazione sia riconducibile tra i servizi sostitutivi di mensa o di "mensa diffusa", occorre aver riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sia alle modalità attraverso le quali essa viene resa; – sia alla presenza di eventuali convenzioni tra i partecipanti al contratto di somministrazione. <p>La fattispecie esaminata, invece, pur essendo caratterizzata dalla presenza di due convenzioni sottoscritte dal datore di lavoro (una con la società terza e l'altra con i singoli ristoranti), non presenta le altre peculiari modalità di erogazione che caratterizzano detti servizi.</p> <p>Viene evidenziato, al riguardo, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i dipendenti utilizzano il credito incorporato nella <i>app</i> per fruire dei pasti nel giorno e nell'orario che preferiscono; – i ristoranti emettono fattura direttamente nei confronti del datore di lavoro; – la <i>app</i> funge da strumento di pagamento e non dà alcun diritto autonomo a ottenere la somministrazione.

13	IMPORTAZIONI - NUOVO PROSPETTO CONTABILE - DETRAZIONE IVA
	La risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 417 del 5.8.2022 ha confermato che l'annotazione nel registro degli acquisti del nuovo "prospetto contabile" rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a seguito dell'acquisizione della dichiarazione doganale di importazione, consente ai soggetti passivi di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA pagata all'importazione.
13.1	NUOVO PROSPETTO DI RIEPILOGO AI FINI IVA In linea con quanto disposto dalla normativa doganale unionale, anche a livello nazionale non è più previsto l'utilizzo di un formulario cartaceo, né per la presentazione della dichiarazione di importazione né per la stampa della medesima. Nell'ambito del processo di reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0, con riferimento alle dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria, è stato aggiornato a decorrere dal 9.6.2022 il sistema nazionale di importazione. Per consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa IVA connessi alla registrazione dei documenti di importazione, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, contestualmente allo svincolo delle merci, mette a disposizione un prospetto di riepilogo ai fini contabili (si veda circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 22 del 6.6.2022). Il prospetto contiene, in particolare, i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquote.
13.2	IDONEITÀ DEI DATI Anche l'Agenzia delle Entrate conferma che il prospetto di riepilogo contabile della dichiarazione doganale di importazione permette l'assolvimento degli obblighi di annotazione sul registro degli acquisti ex art. 25 del DPR 633/72, propedeutici all'esercizio del diritto a detrazione dell'IVA all'importazione. Detto prospetto contiene, infatti, le informazioni essenziali dell'operazione d'importazione realizzata, tra cui il <i>Master reference number</i> (MRN) che identifica in modo univoco la dichiarazione, l'elenco delle fatture abbinata e il totale dell'IVA relativa. Non è stata, invece, confermata l'idoneità, ai fini dell'assolvimento degli obblighi IVA, del "documento di cortesia", emesso dagli spedizionieri, considerato che il contenuto è rimesso alla discrezione dei singoli emittenti e non è possibile verificare se possieda le medesime garanzie di affidabilità del documento messo a disposizione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
14	ISTANZA DI RESTITUZIONE DELL'IVA IN ECCESSO - CESSIONE D'AZIENDA
	La risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 432 del 24.8.2022 ha chiarito che, a seguito di una cessione d'azienda, la società cessionaria ha il diritto di presentare la domanda di restituzione dell'IVA non dovuta ai sensi dell'art. 30-ter del DPR 633/72.
14.1	EFFETTI SULLE POSIZIONI IVA DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE Il documento di prassi ribadisce il principio per cui, nelle operazioni straordinarie e nelle altre trasformazioni sostanziali soggettive, ai fini IVA sussiste una continuità tra la posizione del soggetto <i>dante causa</i> e quella del soggetto <i>avente causa</i> . Si applica, in via estensiva, il contenuto dell'art. 16, comma 11 lett. a), della L. 537/93, che sarebbe riferito alle sole operazioni di scissione. Sulla base di quanto esposto, a seguito di una cessione d'azienda, ai fini IVA si realizza, quindi, una completa successione delle posizioni giuridiche attive e passive del soggetto <i>dante causa</i> in favore dell' <i>avente causa</i> .
14.2	ISTANZA DI RESTITUZIONE DELL'IVA Nel caso esaminato nella risposta a interpello, la successione negli obblighi (e nei diritti) del cedente rileva anche ai fini della domanda di restituzione dell'IVA disciplinata dall'art. 30-ter, comma 2, del DPR 633/72. A seguito della cessione d'azienda, il soggetto <i>avente causa</i> intende presentare istanza di rimborso dell'IVA addebitata per errore in operazioni intercorse tra la

	<p>società <i>dante causa</i> e una cliente di quest'ultima. Era stata infatti applicata indebitamente l'imposta su operazioni non imponibili IVA.</p> <p>La società cliente era destinataria di un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, con il quale veniva contestata l'indebita detrazione e il conseguente recupero dell'imposta. Dopo diversi anni, l'IVA indebitamente detratta veniva versata all'Erario, includendo sanzioni e interessi.</p> <p>Nel frattempo, era intervenuta la cessione d'azienda.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate si esprime in favore della possibilità per la società <i>avente causa</i> di recuperare l'imposta addebitata per errore (restituita all'Erario dalla società cliente a seguito dell'indebita detrazione), avvalendosi dell'istituto della restituzione dell'IVA di cui all'art. 30-ter, comma 2, del DPR 633/72.</p> <p>Al riguardo, viene, tra l'altro, precisato che il termine biennale per presentare la domanda di rimborso dell'IVA non dovuta, accertata definitivamente, decorre dal momento in cui avviene la restituzione al cliente della medesima somma da quest'ultimo versata.</p>
15	ESECUZIONE DI LAVORI EDILIZI DA PARTE DEL CONDUTTORE - CANONE RIDOTTO - MODALITÀ DI FATTURAZIONE
	<p>Con risposta a interpello n. 424 del 12.8.2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell'ipotesi di locazioni immobiliari commerciali in cui il canone pagato dal conduttore sia rideterminato in ragione dei lavori realizzati dal conduttore medesimo sull'immobile, si configura una permuta ai fini IVA ex art. 11 del DPR 633/72.</p> <p>Ne deriva quindi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il locatore deve emettere fattura nei confronti del conduttore per l'intero importo del canone mensile originariamente pattuito (e non per l'importo del canone determinato al netto delle riduzioni previste per i lavori eseguiti); – il conduttore, entro il momento di ricezione della fattura della controparte, deve fatturare al locatore un importo corrispondente al vantaggio recato mediante i lavori eseguiti, con applicazione del regime IVA previsto per i lavori medesimi.
16	CESSIONE DI OMAGGI FLOREALI - VENDITE PER CORRISPONDENZA - ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE FISCALE
	<p>Con risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 416 del 5.8.2022, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito alla cessione di omaggi floreali tramite un sito internet, canali mobile, <i>app</i> o numero verde, cui segue la consegna fisica dei beni al destinatario da parte del soggetto incaricato dal venditore.</p>
16.1	COMMERCIO ELETTRONICO INDIRECTO
	<p>La cessione dei beni in esame rientra nel commercio elettronico indiretto, il quale comprende quelle operazioni in cui la transazione commerciale avviene per via telematica, ma il bene è consegnato al domicilio del cliente tramite i canali tradizionali (es. vettore).</p>
16.2	ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE FISCALE
	<p>Ai fini IVA, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette:</p> <ul style="list-style-type: none"> – all'obbligo di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente; – né a quello di certificazione fiscale e dei corrispettivi telematici.
17	CORSI DI FORMAZIONE ONLINE - TERRITORIALITÀ AI FINI IVA
	<p>Con risposta a interpello n. 409 del 4.8.2022, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato i criteri di territorialità IVA per corsi di formazione, resi a distanza in modalità <i>online</i>.</p> <p>Per le prestazioni nei confronti di soggetti passivi (B2B), secondo il documento di prassi, l'IVA si applica nello Stato del committente, ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1 lett. a), del DPR 633/72.</p> <p>Per le prestazioni nei confronti di consumatori finali (B2C), l'IVA si applica nel luogo di materiale svolgimento del servizio.</p>

	<p>Al riguardo, in assenza di un luogo “fisicamente individuabile” di svolgimento dei corsi di formazione <i>online</i>, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il luogo di svolgimento delle predette attività coincida con il luogo dove il consumatore finale è stabilito e fruisce del servizio.</p> <p>A tal riguardo, vengono richiamate le linee guida del Comitato IVA (<i>working paper</i> n. 1023/2021), secondo cui il luogo di effettiva esecuzione di un evento formativo virtuale risulta essere quello in cui il cliente (committente) è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o risiede abitualmente.</p>
18	<p>ACQUISTI INTRACOMUNITARI PRESSO SOGGETTI IN REGIME DELLE “PICCOLE IMPRESE”</p>
	<p>La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 23.8.2022 n. 431 ha esaminato il trattamento IVA da applicare ad acquisti effettuati da operatori italiani presso soggetti passivi di un altro Stato dell’Unione europea che adottano il regime di franchigia previsto per le “piccole imprese” dalla direttiva 2006/112/CE.</p> <p>I suddetti acquisti, da parte di un qualsiasi operatore italiano, non configurano acquisti intracomunitari soggetti ad IVA in Italia.</p> <p>L’art. 38, comma 5 lett. d), del D.L. 331/93, infatti, stabilisce che <i>“non costituiscono acquisti intracomunitari (...) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell’esonero disposto per le piccole imprese”</i>.</p> <p>Ribadendo quanto indicato nella precedente circolare n. 36 del 21.6.2010, l’Agenzia delle Entrate rende noto che un soggetto passivo d’imposta italiano che effettua acquisti di beni presso un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese non effettua un acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine. Ciò vale anche quando l’acquirente nazionale è un soggetto che opera in base al regime forfetario.</p>
19	<p>CONTRIBUTI PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA A CARICO DELLE IMPRESE SOCIALI - VERSAMENTO</p>
	<p>Il sistema ispettivo relativo agli enti, diversi dalle cooperative, dotati della qualifica di impresa sociale è stato definito dal D.M. 29.3.2022.</p> <p>Tale decreto ha anche definito la misura del contributo che detti enti devono versare per il finanziamento del sistema ispettivo e specificato che, per le imprese sociali che non aderiscono ad alcuna associazione autorizzata dal Ministero del Lavoro all’esecuzione dei controlli, detti contributi sono di pertinenza del Ministero e sono riscossi esclusivamente per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Con il successivo D.M. 20.7.2022 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> n. 178 del 1.8.2022) è stato disposto che il versamento è effettuato secondo le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, ovvero avvalendosi del modello F24. Il codice tributo non risulta ancora istituito dall’Agenzia delle Entrate.</p> <p>L’Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero del Lavoro, con modalità telematiche e secondo termini definiti d’intesa, il flusso informativo relativo ai versamenti.</p>
20	<p>EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA CHE POSSONO ESSERE INTEGRALMENTE DEDOTTE DAL REDDITO IRES - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI - AGGIORNAMENTO</p>
	<p>L’art. 1, comma 353, della L. 266/2005 (Finanziaria 2006) prevede l’integrale deducibilità dal reddito ai fini IRES dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, a favore di fondazioni e di associazioni riconosciute:</p> <ul style="list-style-type: none"> – aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica; – individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. <p>In attuazione di tale disposizione, con il DPCM 7.7.2022 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> n. 200 del 27.8.2022) sono state individuate le fondazioni e le associazioni riconosciute in relazione alle quali si applica la suddetta deducibilità ai fini IRES. Il nuovo elenco,</p>

	<p>riportato in allegato al presente provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sostituisce quello approvato dal DPCM 8.7.2019 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> n. 216 del 14.9.2019); – contiene 18 soggetti in più rispetto al precedente elenco (da 285 a 303); – può essere soggetto a revisione annuale.
21	<p>RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI “LEGALI” DI MORA APPLICABILI AL SECONDO SEMESTRE 2022</p>
	<p>La Banca Centrale Europea (BCE), con decisione di politica monetaria del 21.7.2022, ha innalzato allo 0,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, a decorrere dal 27.7.2022.</p> <p>Ai fini dell'individuazione dei tassi “legali” di mora di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2002 per il secondo semestre 2022, il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla <i>G.U.</i> n. 197 del 24.8.2022 ha confermato che si continua ad applicare il tasso BCE dello 0%, in quanto il suddetto art. 5 fa riferimento al tasso in vigore all'1.07.</p> <p>In relazione al periodo dall'1.7.2022 al 31.12.2022, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, rimangono quindi stabiliti nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> – del 12%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari; – dell'8%, per le altre transazioni commerciali. <p>Estensione a tutti i lavoratori autonomi</p> <p>Per effetto dell'art. 2 della L. 81/2017 (cosiddetto “<i>Jobs Act</i> dei lavoratori autonomi”), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> – lavoratori autonomi e imprese; – lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche; – lavoratori autonomi. <p>In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera professione”.</p> <p>Deroghe contrattuali</p> <p>Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi; – purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. <p>Tuttavia, occorre considerare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile; – nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.